

FAQ scuole

1. Cosa deve controllare ogni mattina la famiglia prima di portare l'alunno/a a scuola?

Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l'alunno/a non abbia altri sintomi sospetti Covid. In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l'alunno/a a scuola, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

2. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a casa?

L'alunno/a deve rimanere a casa. È necessario contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Se ritenuto necessario il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto può recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

3. Cosa deve fare la scuola in caso l'alunno/a manifesti sintomi sospetti Covid a scuola?

Nel caso in cui l'alunno/a presenti sintomi compatibili con Covid-19, all'interno delle scuole, va ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, come da procedura di sicurezza, e devono essere avvisati i genitori.

Il Referente Covid o altro incaricato scolastico deve tempestivamente avvisare i genitori della necessità dell'allontanamento dell'alunno/a.

La scuola non deve mettere in atto alcun provvedimento a carico dei compagni di classe e del personale che potranno continuare la frequenza scolastica.

4. Cosa deve fare la famiglia in caso l'alunno/a venga allontanato da scuola per sintomi sospetti Covid?

Contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Se ritenuto necessario il Pediatra o il Medico curante potrà effettuare il tampone, oppure prenotarlo o fare la prescrizione attraverso la quale il soggetto può recarsi senza appuntamento in un punto tampone di cui all'elenco disponibile a questa pagina https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

5. Cosa deve fare l'alunno/a se gli è stato prescritto o se è in attesa dell'esito del tampone?

In attesa dell'esecuzione o dell'esito del tampone, l'alunno/a NON deve andare a scuola e deve rimanere in isolamento. Se l'esito è negativo e dopo valutazione del Pediatra di Famiglia o Medico curante, l'alunno/a potrà riprendere la frequenza scolastica.

NOTA BENE

Non potranno essere considerati validi i referti di tamponi eseguiti in auto somministrazione e la scuola non deve segnalarli sul portale ATS.

- 6. Cosa succede se un alunno/a o un operatore risulta positivo al Covid?
- L'alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella:



Tabella 1. Regole isolamento casi Covid 19

Categoria caso Covid 19	Durata minima isolamento dal tampone positivo	
 Non vaccinato Vaccinato con una sola dose Vaccinato con ciclo primario completato da più di 120 giorni 	10 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo	
4. Vaccinato con ciclo primario completato da meno di 120 giorni5. Vaccinato con booster	7 giorni + test (antigenico o molecolare) negativo	

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

L'esito negativo del tampone conclude l'isolamento. In caso di persistenza della positività, l'isolamento si conclude dopo 21 giorni dall'effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi.

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure è sufficiente esibire il solo certificato di fine isolamento ATS.

• L'operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 10 giorni dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella 1.

Per informazioni sull'effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella disponibile al seguente link https://www.ats-milano.it/emergenza-coronavirus/tutto-sui-tamponi

Se il tampone risulta ancora positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente dopo 7 giorni. La riammissione al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone.

Per il rientro a scuola l'operatore dovrà inoltrare al Medico competente, ove nominato, o al datore di lavoro l'esito negativo del tampone.

7. Come vanno identificati e gestiti i contatti scolastici?

Il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, ha aggiornato la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Non è più prevista la misura della quarantena dei contatti, l'attività educativa e didattica continua sempre in presenza. Si precisa che ai fini del calcolo dei casi positivi in ambito scolastico non è considerato il personale educativo e scolastico.

Di seguito lo schema sinottico delle modalità attuative:



	Azione scuola	Azione ATS	Azione alunni - compagni di classe	Personale scolastico
Nido/servizi educativi per				
l'infanzia/primaria/secondaria				
Dal 4 caso	- l'attività	- Tramite il portale	- l'attività didattica	Per il personale si
(non oltre il 15° giorno	educativa e	scuola ATS valida	prosegue in presenza	applica il regime
dall'accertamento di positività	didattica prosegue	la segnalazione	con l'utilizzo di	dell'autosorveglianza
del primo caso positivo)	in presenza per	(acquisizione per	dispositivi di	di cui all'art 10-ter del
	tutti tranne che	sorveglianza)	protezione delle vie	decreto legge 22
	per i soggetti		respiratorie di tipo	aprile 2021, n. 52
	positivi al COVID-		FFP2 da parte degli	
	19 che accedono		alunni che abbiano	
	alla DDI		superato i sei anni di	
			età per dieci giorni	
	- segnalano sul		dall'ultimo contatto	
	portale scuola		con un soggetto	
	indicando la data dell'ultimo giorno		positivo al COVID-19 - Alla prima comparsa	
	di frequenza del 4°		dei sintomi e, se	
	caso positivo senza		ancora sintomatici, al	
	comunicare i		quinto giorno	
	contatti		successivo all'ultimo	
			contatto, va	
	-scaricano		effettuato un test	
	informativa		antigenico rapido o	
	massiva di		molecolare, anche in	
	autosorveglianza		centri privati abilitati,	
	per la classe e la		o un test antigenico	
	consegnano agli		autosomministrato	
	alunni		per la rilevazione	
			dell'antigene SARS-	
			CoV-2. (In caso di	
			utilizzo del test antigenico	
			autosomministrato	
			l'esito negativo è	
			attestato tramite	
			autocertificazione in	
			caso di utilizzo del	
			test antigenico	
			autosomministrato,	
			l'esito positivo deve	
			essere confermato da	
			un tampone	
			molecolare o	
			antigenico effettuato presso centri	
			autorizzati; rivolgersi	
			al proprio medico	
			curante o pediatra)	
			, ,	



N.B. Si ricorda che:

- Per i contatti scolastici la misura di autosorveglianza si applica ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- I tamponi rapidi in autosomministrazione non devono essere comunicati al dirigente scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi; il tampone rapido in autosomministrazione è ammesso soltanto in caso sintomi per segnalare la negatività nel periodo di autosorveglianza, i tamponi rapidi in autosomministrazione con esito positivo devono essere sempre confermati da tampone molecolare / antigenico eseguito in centro autorizzato;
- Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia autosomministrati sia erogati da altri) al di fuori delle condizioni indicate nella presente sinossi; in particolare non è raccomandato sia eseguito il tampone in soggetti in autosorveglianza asintomatici;
- Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato di rientro redatto dal curante, ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario; oppure è sufficiente esibire il solo certificato di fine isolamento ATS.

8. Cosa deve fare un alunno/operatore in auto-sorveglianza?

È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, tranne che per gli alunni di nido/infanzia, per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche in autosomministrazione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Deve monitorare il suo stato di salute informando il Pediatra o il Medico curante.

9. Cosa deve fare un alunno/a o un operatore classificato come contatto stretto di caso Covid al di fuori dell'ambito scolastico (es: in famiglia)?

I contatti che avvengono in ambito extra-scolastico non sono più soggetti alla misura della quarantena in base allo status vaccinale o di guarigione ma solo al regime di autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l'ultimo contatto (ad esclusione dei bambini di età < 6 anni) e tampone solo in caso di sintomi come indicato nella FAQ n. 8. Potranno quindi frequentare la scuola rispettando il regime di autosorveglianza.

La famiglia dell'alunno deve darne tempestiva comunicazione alla scuola.

10. Cosa deve fare la famiglia se l'alunno/a ha avuto un problema di salute ma non riconducibile al Covid?

In caso di problemi di salute è sempre necessario riferirsi al proprio Pediatra o Medico curante. Nel caso in cui il problema di salute, dopo valutazione medica, non sia riconducibile al Covid, e pertanto il tampone non viene eseguito, l'alunno/a potrà tornare a scuola secondo le indicazioni del Pediatra di Famiglia o Medico curante. Non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell'assenza in cui il genitore dichiara, in caso di assenza per motivi sanitari, che ha consultato il Pediatra di Famiglia/Medico curante e di essersi attenuto alle sue indicazioni.

11. Alunni fragili

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni.